



**CAMERA DI COMMERCIO
VARESE**
Futuro Impresa Territorio

**FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DI IMPRESA NELL'AMBITO DELLA DOPPIA
TRANSIZIONE (DIGITALE ED ECOLOGICA)**

codice bando 2405

Articolo 1 – Finalità

Nell'ambito della Missione "Sostenibilità" la Camera di Commercio intende sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale delle imprese varesine attraverso l'erogazione di contributi per la fruizione di percorsi formativi rivolti all'utilizzo delle tecnologie digitali (ambito digitale) e all'introduzione e gestione di soluzioni sostenibili ambientali ed energetiche (ambito ecologico). Saranno particolarmente favoriti i percorsi formativi per le imprese femminili, in linea con le indicazioni del Comitato per l'Imprenditoria Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Varese e giovanili in accordo con la Missione "Nuove Generazioni", come illustrata nel bilancio pluriennale.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio ammontano a 80.000,00 euro, di cui il 10% riservato alle imprese eventualmente in possesso di rating di legalità.

Camera di Commercio, con deliberazione di Giunta, si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando.

Si riserva altresì, con provvedimento dirigenziale, di chiudere i termini di presentazione delle domande di contributo in caso di esaurimento anticipato delle risorse stanziare o di riaprirne i termini, in caso di mancato esaurimento delle stesse.

Articolo 3 – Regime di aiuto e cumulo

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 13.12.2023, n. 1408/2013 del 18.12.2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019, ovvero n. 717/2014 del 27.6.2014 come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2023/2391 del 4.10.2023.

In base ai Regolamenti sopra citati, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni o tre esercizi finanziari¹.

I benefici del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica riconosciuti per le stesse spese ammissibili, fatto salvo per le misure generali.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole o medie imprese come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale o l'unità locale oggetto dell'intervento nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Varese;
- b) essere regolarmente iscritte e attive nel Registro Imprese ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale: nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di Commercio, l'impresa risulti non in regola con il versamento del diritto annuale, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dall'apposita richiesta inviata via pec dagli uffici camerali;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;

¹ In base al regolamento n. 2023/2831 il periodo di tre anni da prendere in considerazione è da valutare su base mobile, tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti. In base ai regolamenti n. 1408/2013 e n. 2023/2391, invece, occorre tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

- d) non essere sottoposte a procedura concorsuale;
- e) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Varese, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135².

I requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera e) devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e fino a quello della liquidazione.

Articolo 5 – Caratteristiche del contributo

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, nella misura e nei limiti di seguito indicati:

| Beneficiari | % contributo | Investimento minimo | Importo massimo del contributo |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| MPMI – micro, piccole e medie imprese | 50% spese ammissibili | € 500,00 | € 5.000,00 |
| MPMI femminili e giovanili | 60% spese ammissibili | € 500,00 | € 6.000,00 |

Ai fini del riconoscimento della maggiore intensità di contributo le **imprese femminili** vengono così individuate:

- società cooperative o di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- imprese individuali gestite da donne.

Agli stessi fini, le **imprese giovanili** vengono così individuate:

- nel caso di impresa individuale il titolare sia una persona di età inferiore ai 35 anni;
- nel caso di società agricola di persone, di capitali o cooperativa, il legale rappresentante o la maggioranza dei soci siano persone di età inferiore ai 35 anni.

Ai fini dell'accesso alla quota riservata al rating di legalità lo stesso deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda.

I **soggetti destinatari** degli interventi formativi sono gli addetti dell'azienda, ovvero:

- dipendenti: persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione (in tale casistica rientrano dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti);
- indipendenti: imprenditori individuali, familiari coadiuvanti, soci/amministratori a condizione che effettivamente partecipino all'attività lavorativa nella società.

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i soggetti che svolgono un tirocinio, ai sensi della L. 99/2013.

Articolo 6 – Interventi agevolabili

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

I corsi di formazione, proposti dai soggetti attuatori della formazione di cui all'art. 7, devono essere afferenti a una o più dei seguenti Ambiti di competenze:

- **Ambito transizione digitale:** comprende gli art formativi relativi alle tecnologie individuate dal piano nazionale Impresa 4.0 (e Transizione 5.0) nonché relativi ai nuovi modelli di business, in chiave digitale e ai nuovi modelli organizzativi flessibili;
- **Ambito transizione ecologica:** comprende gli interventi formativi relativi all'implementazione di soluzioni sostenibili in ambito ambientale e\o energetico, quali ad esempio introduzione energie rinnovabili (eolico, solare, geotermico, idroelettrico, bioenergie), gestione sostenibile delle risorse energetiche aziendali e relative normative, percorsi formativi sulle pratiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare.

Non è ammessa la presentazione di interventi formativi inerenti a:

- formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti ad Ordini, Collegi o Albi professionali per poterne mantenere l'iscrizione (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012);
- formazione e aggiornamento per le "professioni/figure regolamentate e/o abilitanti";
- formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato, prevista dal D.Lgs. 81/2015;
- formazione inerente l'acquisizione di competenze informatiche di base (conoscenza dei principali sistemi operativi, anche mobile, e dei principali applicativi per l'utilizzo del computer, ad esempio programmi di posta elettronica, editor di testo, ecc.).

I percorsi formativi agevolabili nell'ambito del presente Bando devono avere una durata minima di 10 ore e possono essere erogati sia in presenza che in formazione a distanza (FAD).

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la formazione d'aula, garantendo adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);
- se è indicata sin dalla presentazione della domanda.

Il periodo di svolgimento del corso (con riferimento alle date di inizio e conclusione) deve essere ricompreso tra il 18 luglio 2024 e il 31 ottobre 2025.

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese relative alle quote di iscrizione ai corsi di formazione fruiti dagli addetti dell'azienda di cui all'art. 5. Non sono invece ammissibili le spese accessorie quali ad esempio spese di trasporto, vitto e alloggio, ecc. nonché costi interni o di personale.

Le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si comunica il regime fiscale a cui è soggetto, completo dei riferimenti normativi della non recuperabilità dell'IVA.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 7 – Soggetti attuatori della formazione

I corsi di formazione dovranno essere attivati dai seguenti soggetti:

- Agenzie formative accreditate da Regione Lombardia³;
- Università riconosciute dal MIUR;
- Organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi con sede e/o unità locale nella provincia di Varese, legittimate a partecipare alla ripartizione dei seggi nel Consiglio della

³ <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Istruzione/Accreditamento-operatori/accreditamento-servizi-iefp/>

Camera di Commercio di Varese, con operatività da almeno tre anni nel campo dello sviluppo del capitale umano;

I soggetti attuatori sopra elencati non possono essere beneficiari del contributo.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere trasmessa, mediante procedura telematica accessibile dal sito www.va.camcom.it alla sezione Contributi e agevolazioni > Formazione, **dalle ore 12.00 del 23 settembre 2024 alle ore 14.00 del 13 dicembre 2024**. Saranno escluse le domande pervenute con modalità di trasmissione diverse da quelle qui indicate.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- ALLEGATI AL MODELLO BASE e in particolare:
 - modulo di domanda compilato in ogni sua parte e **sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente**. La mancanza del modulo di domanda o la sua sottoscrizione digitale da parte di soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa comporta l'esclusione dal contributo;
 - programma del corso con dettaglio dei contenuti e della durata in ore (per ogni intervento formativo indicato in domanda);
 - report di self-assessment relativo all'ambito scelto per la formazione compilando:
 - a. digitale: SELFI4.0 o ZOOM4.0 (accesso da www.puntoimpresadigitale.camcom.it);
 - b. ecologico: SUSTAINability (accesso da <https://esg.dintec.it/Index.aspx>)

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto digitalmente sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente che dal soggetto delegato.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando, fatti salvi i casi in cui:

- vi sia stata formale rinuncia alla precedente domanda o al contributo qualora già concesso;
- la precedente domanda non sia stata ammessa.

In caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Gli importi indicati nella domanda di contributo saranno vincolanti per la successiva quantificazione del contributo erogato, in quanto le spese ammesse in sede di rendicontazione finale non potranno eccedere quelle indicate nelle previsioni di spesa.

Articolo 9– Concessione del contributo

Camera di Commercio, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento, ammette le domande al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse fino a concorrenza delle risorse disponibili, tenuto conto della riserva per rating di legalità.

È facoltà dell'Ente camerale richiedere via pec all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro 10 giorni lavorativi dall'invio della relativa richiesta comporta l'esclusione dal contributo.

Le istruttorie si concludono di norma entro 60 giorni dal perfezionamento della domanda di contributo, completa di tutte le integrazioni.

Camera di Commercio pubblica sul proprio sito (www.va.camcom.it - sezione Contributi e agevolazioni > Formazione) gli elenchi delle domande ammesse e dà comunicazione via pec a tutte le imprese richiedenti circa gli esiti istruttori relativi alla propria domanda di contributo.

Articolo 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

La rendicontazione finale può essere trasmessa, mediante procedura telematica accessibile dal sito www.va.camcom.it alla sezione Contributi e agevolazioni > Formazione, **dal 9 gennaio 2025 e fino al 28 novembre 2025**, pena la decadenza dal contributo.

Alla pratica telematica di rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato e in particolare:
 - MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - copia delle fatture e altri documenti di spesa, con l'indicazione del titolo del corso, del codice CUP (Codice Unico di Progetto) e della dicitura "Spesa a valere sul Bando Formazione 2024";
 - quietanze di pagamento (ricevuta di bonifico in stato pagato/eseguito e/o estratto conto), da cui risulti chiaramente il nome della Banca ordinante, il beneficiario del bonifico, l'importo, la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella causale del versamento devono essere specificati i riferimenti al corso. Non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico;
 - dichiarazione rilasciata e firmata digitalmente dal soggetto attuatore, che certifichi l'effettiva partecipazione al corso, con l'indicazione del titolo del corso, periodo di svolgimento, durata in termini di ore (in presenza ed eventualmente in FAD), nominativo dei partecipanti, presenza effettiva (sia in valore assoluto che in percentuale rispetto alla durata). Si precisa che nelle presenze effettive non sono conteggiate le assenze, ancorché giustificate;
 - certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria, su carta intestata dell'Istituto di credito.

Nel caso di fatture relative a spese sostenute prima della concessione o sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il Soggetto beneficiario deve, a pena di esclusione, riportare il codice CUP nella quietanza di pagamento (se successiva alla comunicazione del CUP) oppure deve provvedere ad un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SDI l'autofattura;
- nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

L'integrazione elettronica deve contenere la dicitura "Spesa a valere sul Bando fiere internazionali 2024" e il codice CUP, oltre agli estremi della fattura senza CUP: in fase di rendicontazione, deve essere allegato, oltre alla fattura, anche il documento integrativo trasmesso allo SDI.

Non saranno considerate ammissibili

- le fatture prive di CUP, nel caso di spese sostenute dopo la comunicazione della concessione del contributo e del relativo CUP;

- le fatture non opportunamente integrate elettronicamente o, se non integrate elettronicamente, prive dell'indicazione del CUP in quietanza, per le spese sostenute prima della concessione o nei confronti di fornitori esteri.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Non sono ammessi:

- pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
- qualsiasi forma di autofatturazione.

È facoltà di Camera di Commercio richiedere via pec all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dall'invio della relativa richiesta comporta la revoca del contributo.

Al momento della liquidazione dei contributi, le imprese dovranno aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni, emergano irregolarità contributive, il contributo verrà erogato all'impresa al netto della quota di contributi non pagati, che sarà versata agli enti previdenziali e assicurativi (art. 31 del D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).

La liquidazione del contributo si conclude, di norma, entro 30 giorni dal perfezionamento della pratica di rendicontazione, completa di tutte le integrazioni.

Articolo 11 – Controlli

Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Nel caso di controlli a campione la percentuale di verifiche non potrà essere inferiore al 10%.

Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie del contributo

Le imprese beneficiarie, a pena di decadenza dal contributo, sono obbligate a:

- rispettare tutte le condizioni previste dal regolamento del bando;
- assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata e che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal regolamento del bando;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento del bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- rendicontare spese di importo non inferiore all'investimento minimo previsto dall'art. 5 del Bando;
- aver completato almeno il 75% della durata prevista del corso. In tale percentuale sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono conteggiate le assenze, ancorché giustificate;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità a quanto indicato e ammesso in fase di domanda, salvo eventuali variazioni autorizzate come previsto al punto successivo;
- richiedere preventiva autorizzazione, motivandola adeguatamente, per eventuali variazioni relative all'intervento formativo ammesso in sede di domanda di contributo (contenuti formativi, soggetti destinatari della formazione). A tale proposito si precisa che la richiesta è da inviare via pec all'indirizzo protocollo.va@va.legalmail.camcom.it. Non possono essere in

alcun modo accolte le richieste pervenute successivamente alla data di avvio dei corsi oggetto della variazione;

- conservare per un periodo di almeno tre anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 13 – Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata fruizione della formazione;
- mancata trasmissione delle integrazioni richieste via pec entro i termini indicati dall'Ufficio;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione finale entro il termine previsto dal precedente art. 10;
- venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art. 4;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- realizzazione dell'intervento in maniera non conforme all'intervento ammesso, tenuto conto del limite minimo di investimento di cui all'art. 5 e delle eventuali variazioni preventivamente autorizzate;
- mancata conservazione per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo della documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'area Risorse, Organizzazione e Patrimonio, a cui è demandata l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti attuativi del presente regolamento.

Articolo 15 – Informativa sul trattamento dei dati ex art 13 Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del trattamento ("Titolare")

Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

I diritti

Si ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, si ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:

- protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati:

- serviziodpo@lom.camcom.it.

In ogni caso si ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.